

Condizioni di Assicurazione

# Mediolanum Personal PIR

**Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera  
(Ramo Assicurativo III)**

**Edizione 09/01/2026**

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





Per facilitare la lettura delle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito dei box di consultazione che vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati dalla scritta Facciamo un esempio.

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in Corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario. Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in Corsivo sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel Glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Le ricordiamo, infine, che accedendo all'area riservata del sito internet [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it) può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.



## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	3 di 23
<b>QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E LE OPZIONI CONTRATTUALI?</b>	7 di 23
Art. 1 Oggetto del Contratto	7 di 23
Art. 2 Assicurato	7 di 23
Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato	7 di 23
Art. 4 I Fondi collegati al Contratto	8 di 23
Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi	8 di 23
Art. 6 Opzioni contrattuali	8 di 23
Art. 6.1 Modifica della ripartizione dell'investimento da parte del Contraente (c.d. Switch)	8 di 23
Art. 6.2 Riscatto totale	9 di 23
Art. 6.3 Riscatto parziale	9 di 23
Art. 6.4 Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto	10 di 23
Art. 7 Attività di Salvaguardia e Monitoraggio	11 di 23
<b>CHE COSA NON È ASSICURATO?</b>	12 di 23
Art. 8 Rischi esclusi	12 di 23
<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA?</b>	12 di 23
Art. 9 Limitazioni	12 di 23
<b>CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?</b>	13 di 23
Art. 10 Dichiarazioni inesatte e reticenti	13 di 23
Art. 11 Documentazione richiesta per i pagamenti	13 di 23
Art. 12 Pagamenti da parte della Compagnia	13 di 23
<b>QUANTO E COME DEVO PAGARE?</b>	13 di 23
Art. 13 Pagamento del premio	13 di 23
<b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	16 di 23
Art. 14 Conclusione del Contratto	16 di 23
Art. 15 Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa	16 di 23
Art. 16 Durata del Contratto	16 di 23
<b>COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?</b>	16 di 23
Art. 17 Diritto di Recesso	16 di 23
<b>QUALI SONO I COSTI?</b>	17 di 23
Art. 18 Costi e oneri collegati al Contratto	17 di 23
<b>ALTRÉ DISPOSIZIONI</b>	20 di 23
Art. 19 Beneficiari	20 di 23
Art. 20 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	20 di 23
Art. 21 Pegno	21 di 23





Art. 22 Prestiti .....	21 di 23
Art. 23 Modifiche del Contratto .....	21 di 23
Art. 24 Prescrizione.....	21 di 23
Art. 25 Legge applicabile al Contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente .....	21 di 23
Art. 26 Regime fiscale .....	222 di 23
Art. 27 Home Insurance .....	22 di 23
Art. 28 Modalità di comunicazione .....	23 di 23

**ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Allegato 1 – Criteri di determinazione della decorrenza del Contratto e di valorizzazione delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno .....	1 di 1
Allegato 2 - REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI .....	1 di 6
Allegato 3 – Elenco dei Fondi Interni e degli OICR abbinabili al Contratto .....	1 di 2



## GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che coincide con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Assicurato Reversionario**

Persona fisica a cui deve essere pagata la rendita reversibile in caso di sua sopravvivenza all'Assicurato.

### **Benchmark**

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata nel Contratto dal Contraente/Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **Commissione di gestione**

Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. È calcolato quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR e prelevato ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, è espressa su base annua.

### **Commissioni di sottoscrizione**

Parte del premio versato dal Contraente/Assicurato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

### **Compagnia (o Impresa di assicurazione)**

Mediolanum Vita S.p.A.

### **Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.

### **Contraente**

Persona fisica, che coincide con l'Assicurato, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

### **Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked**

Il contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.

### **Controvalore**

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

### **Costo di switch**

Costo a carico del Contraente/Assicurato nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al Contratto ad altro Fondo secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.



## **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)**

Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).

### **Fondo Interno**

Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.

### **Giorno di riferimento**

È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.

### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **Key Information Document (KID)**

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

### **Modulo di proposta**

Modulo sottoscritto dal Contraente/Assicurato con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **OICR**

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.

### **Piano Individuale di Risparmio (PIR)**

Piano individuale di risparmio a lungo termine, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni ed integrazioni, che si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto di determinati vincoli di investimento, con importi non superiori, in ciascun anno solare, a € 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a € 200.000.

### **Premio Aggiuntivo**

Importo che il Contraente/Assicurato ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

### **Premio periodico**

Premio che il Contraente/Assicurato si impegna a versare alla Compagnia su base periodica per un numero di rate definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente/Assicurato nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.

### **Premio Unico**

Premio che il Contraente/Assicurato corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia.





### **Premio versato**

Importo versato dal Contraente/Assicurato alla Compagnia per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente/Assicurato è riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

### **Prestazione assicurativa**

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia riconosce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Prodotto d'investimento assicurativo (IBIP)**

Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

### **Quote**

Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

### **Recesso**

Diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

### **Regolamento del Fondo Interno**

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'Investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impegni finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l'eventuale benchmark di riferimento.

### **SGR (o Società di Gestione del Risparmio)**

Società appositamente autorizzata, di diritto italiano, che fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

### **SICAV**

Società di Investimento a Capitale Variabile.

### **Switch**

Operazione con la quale il Contraente/Assicurato richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote/azioni acquisite dal Contratto in un altro Fondo tra quelli in cui il Contratto consente di investire.

### **US Person**

Tutte le persone considerate fiscalmente residenti negli Stati Uniti d'America, secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio le persone fisiche che:

- abbiano la cittadinanza statunitense. In base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
- abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service (Ente per l'Immigrazione statunitense) la Alien Registration Card (c.d. "green card");
- abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").



### **Valore della quota/azione**

Il valore unitario della quota/azione di un Fondo Interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.



## QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E LE OPZIONI CONTRATTUALI?

### Art. 1 Oggetto del Contratto

Mediolanum Personal PIR è un *Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked* nella forma "a vita intera", in cui l'entità delle somme dovute da Mediolanum Vita S.p.A. (la *Compagnia*) è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di Fondi Interni e/o Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, cosiddetti *OICR*, (di seguito, congiuntamente, i "Fondi") tempo per tempo resi disponibili dalla *Compagnia*.

Il *Contraente/Assicurato* ha comunque la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto, riscuotendo il corrispondente valore di riscatto, secondo i termini descritti nei successivi Artt. 6.2 e 6.3.

**La prestazione della Compagnia è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote dei Fondi in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente/Assicurato e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.**

Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (*PIR*) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, beneficiando dell'agevolazione fiscale ivi prevista mediante la destinazione di quanto investito nel Contratto. Mediolanum Personal PIR potrà pertanto essere sottoscritto unicamente per tale finalità da una persona fisica che non risulti già titolare di altro *PIR* e che, per tutta la durata del Contratto, abbia residenza fiscale e anagrafica nel territorio dello Stato Italiano e non sia una c.d. "US Person".

Nel caso in cui il *Contraente/Assicurato*, nel corso della durata del Contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato o diventi una c.d. "US Person", è tenuto a comunicarlo il prima possibile alla *Compagnia* al fine di consentire alla stessa di determinare correttamente il regime fiscale da applicare al Contratto; la *Compagnia* non accetterà ulteriori versamenti di premio, anche programmati, e si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto.

### Art. 2 Assicurato

**L'Assicurato, che deve sempre coincidere con il Contraente, non potrà avere al momento della sottoscrizione del Contratto, un'età anagrafica superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni). Per i contratti a premi periodici, l'età anagrafica dell'Assicurato al termine del Piano dei Premi Programmati (in breve "PPP") non potrà essere superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni).**

Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del *Contraente/Assicurato*, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla *Compagnia* alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute del *Contraente/Assicurato*.

In considerazione di quanto sopra, non è consentita la cessione del contratto inter vivos per tutta la durata dello stesso.



Facciamo un esempio

#### Posso sottoscrivere il Contratto se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha 85 anni e 364 giorni?

Sì, in quanto l'Assicurato non ha ancora compiuto 86 anni.

Data di sottoscrizione: 01/07/2025

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1939

Età anagrafica dell'Assicurato: 85 anni e 364 giorni

#### Posso sottoscrivere il Contratto se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha compiuto 86 anni?

No, in quanto l'Assicurato ha un'età superiore a 85 anni e 364 giorni.

Data di sottoscrizione: 02/07/2025

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1939

Età anagrafica dell'Assicurato: 86 anni

### Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, coincidente il *Contraente*, indipendentemente dall'età dello stesso, la *Compagnia* corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'Art. 12, un capitale pari al 101% del *Controvalore* complessivo delle quote dei Fondi riferiti al Contratto.





Il *Controvalore* è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti *Condizioni di Assicurazione*. Dal *Controvalore* così determinato verrà trattenuto l'eventuale importo pro-quota della commissione per l'Attività di Salvaguardia e Monitoraggio ed ogni eventuale ulteriore onere maturato ma non ancora prelevato.

L'importo da corrispondere ai Beneficiari o agli aventi diritto sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data, con le modalità descritte anche nel *DIP aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente e sarà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa di cui al successivo *Art. II*.

**In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente/Assicurato, l'importo liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto potrebbe essere inferiore ai Premi versati.**

#### **Art. 4 I Fondi collegati al Contratto**

I Fondi ai quali può essere collegato il Contratto e le caratteristiche degli stessi sono riportati nei relativi Documenti contenenti le informazioni chiave (Key Information Document - *KID*), la cui versione aggiornata è disponibile sul sito internet della *Compagnia* per tutta la durata della commercializzazione di Mediolanum Personal PIR, nonché all'interno del Regolamento/dei Regolamenti/Statuti presenti sul sito internet delle rispettive Società emittenti. In particolare, i Fondi Interni e gli *OICR* collegati al Contratto rientrano tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (*PIR*) di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, come tempo per tempo modificata.

Nel caso in cui fossero istituiti e resi disponibili per l'investimento ulteriori Fondi Interni e/o *OICR*, anche in abbinamento ad eventuali servizi resi disponibili dalla *Compagnia*, quest'ultima ne darà comunicazione al Contraente/Assicurato con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Su tali nuovi Fondi, il Contraente/Assicurato avrà pertanto la facoltà di versare, riallocare parzialmente o totalmente la propria posizione.

Sugli *OICR* abbinabili al Contratto, la *Compagnia* svolgerà, nell'interesse del Contraente/Assicurato, le Attività di Monitoraggio e Salvaguardia descritte al successivo *Art. 7*.

#### **Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi**

I premi versati dal Contraente/Assicurato, al netto di tutte le *Commissioni di sottoscrizione* di cui all'*Art. 18*, vengono investiti nelle *Quote* di uno o più Fondi con le modalità previste dal Contraente/Assicurato stesso. La *Compagnia* provvede ad assegnare ad ogni Contraente/Assicurato le *Quote*, dividendo l'importo netto del premio per il valore della quota come determinato in base ai criteri di valorizzazione dei Fondi indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni.

La data rilevante ai fini del computo dell'importo massimo investibile pari ad € 40.000 per anno solare nonché del periodo minimo di detenzione delle *Quote* pari a 5 anni, coincide con la data di valuta riconosciuta dalla *Compagnia* ai mezzi di pagamento e riportata sul *Modulo di proposta* e di versamento *Premio Aggiuntivo*.

#### **Art. 6 Opzioni contrattuali**

##### **Art. 6.1 Modifica della ripartizione dell'investimento da parte del Contraente (c.d. Switch)**

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare la ripartizione dell'investimento del capitale maturato, mediante operazioni di conversione o *Switch* tra i Fondi tempo per tempo abbinabili al Contratto.

La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento, qualora tutte le seguenti condizioni risultino soddisfatte:

- l'importo oggetto di conversione sia complessivamente almeno pari a € 250;
- l'importo minimo da investire in Fondi nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione sia almeno pari a € 250 ovvero pari a € 500, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato al momento dell'operazione;
- il valore residuo delle *Quote* detenute nel Fondo oggetto di conversione, dopo l'operazione, sia almeno pari a € 250; il Contraente/Assicurato, in alternativa, potrà richiedere il disinvestimento di tutte le *Quote* detenute in tale Fondo.

Prima di dare esecuzione ad un'operazione di *Switch*, la *Compagnia* verificherà che, a seguito dell'operazione stessa, almeno il 60% del *Controvalore* del Contratto sia investito in *Quote* di Fondi Interni della *Compagnia* e/o *OICR* delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum, tranne nelle ipotesi di *Switch* a favore di soli Fondi Interni e/o *OICR* di tali Società, per cui la predetta verifica non sarà effettuata.



La richiesta deve essere inviata alla *Compagnia* e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa, la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.

Il disinvestimento totale o parziale ed il successivo reinvestimento dell'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta, sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni.

Nel caso in cui sul Contratto sia in corso il versamento di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate, le operazioni di *Switch* non comportano l'automatica modifica della ripartizione delle rate stesse così come nel caso in cui sul Contratto sia in corso un *PPP*; per quest'ultimo il *Contraente/Assicurato* ha comunque la facoltà di inviare apposita richiesta alla *Compagnia*, compilando il modulo predisposto dalla stessa.

Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell'investimento del capitale maturato, con l'eccezione della prima istruzione impartita dal *Contraente/Assicurato* ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto, la *Compagnia* applicherà un *Costo di switch* a titolo di rimborso spese, come descritto al successivo *Art. 18*.

### **Art. 6.2 Riscatto totale**

Il *Contraente/Assicurato*, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ha la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso richiedendo alla *Compagnia* il valore di riscatto. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il *Contraente/Assicurato* invii apposita richiesta alla *Compagnia*, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa. La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all'*Art. 11* presso la sede della *Compagnia*. L'esercizio del diritto di riscatto fa decadere il diritto di ricevere la prestazione caso morte e comporta l'estinzione del Contratto, dalla data di effetto del riscatto stesso sopra indicato, con il disinvestimento totale delle *Quote* dei Fondi abbinati al Contratto. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni, al netto degli eventuali costi pro-quota maturati ma non ancora prelevati (quali la commissione di Salvaguardia e Monitoraggio).

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente/Assicurato* entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte anche nel *DIP aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. Nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente/Assicurato*. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

### **Art. 6.3 Riscatto parziale**

Il *Contraente/Assicurato*, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, può esercitare il diritto di riscatto parziale inviando apposita richiesta alla *Compagnia*, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa. La liquidazione di una parte del capitale maturato potrà essere richiesta solo per un importo minimo di € 250, a condizione che:

- (i) il *Controvalore* residuo delle *Quote* del Fondo indicato, successivamente all'operazione, non sia inferiore a € 250;
- (ii) il capitale residuo complessivo sul Contratto sia almeno pari a € 1.000;
- (iii) a seguito dell'operazione stessa, almeno il 60% del *Controvalore* del Contratto sia investito in *Quote* di Fondi Interni della *Compagnia* e/o *OICR* delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum.

Qualora le disposizioni impartite dal *Contraente/Assicurato* non rispettino le predette condizioni, la *Compagnia* ne sosponderà l'esecuzione e ne darà comunicazione al *Contraente/Assicurato*, il quale avrà facoltà di impartire nuove disposizioni conformi alle predette condizioni ovvero di richiedere il riscatto totale del Contratto ai sensi del precedente *Art. 6.2*.

La *Compagnia*, ricevuta la richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all'*Art. 11*, disinvestirà dal Fondo indicato un numero di *Quote* corrispondente all'importo richiesto, sulla base del valore delle quote del Fondo determinato secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti *Condizioni di Assicurazione*. Dall'importo da liquidare non verrà trattenuto l'eventuale pro-quota della commissione per l'Attività di Salvaguardia e Monitoraggio maturato fino alla data di riscatto.



Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente/Assicurato* entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data, con le modalità descritte anche nel *DIP aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. Con il riscatto parziale la *Compagnia* provvederà a disinvestire gli importi relativi ai premi rispettando l'ordine temporale di versamento degli stessi. Tali importi potranno essere reintegrati dal *Contraente/Assicurato* mediante versamenti aggiuntivi successivi purché, nell'anno solare in cui il *Contraente/Assicurato* richiede tale investimento, non abbia già versato sul Contratto importi pari a 40.000 €. In ogni caso, i riscatti parziali concorreranno a ricostituire l'importo complessivo di € 200.000 che può essere destinato al *PIR*.

Nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente/Assicurato*.

In caso di disinvestimento totale di uno o più Fondi, la disposizione permanente di addebito SDD finanziario, eventualmente in essere sul Contratto, relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del *Premio Aggiuntivo* resterà attiva.

In ogni caso, l'esercizio del diritto di riscatto riduce la prestazione caso morte che sarà parametrata al solo capitale ancora investito.

L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

#### **Art. 6.4 Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto**

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del Contratto, il *Contraente/Assicurato* avrà la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore dello stesso *Contraente/Assicurato* e potrà assumere una delle forme di seguito indicate:

- a) rendita "vitalizia" che verrà corrisposta finché il *Contraente/Assicurato* è in vita. L'eventuale decesso del *Contraente/Assicurato* nel periodo di erogazione della rendita determina l'interruzione dei pagamenti e la conseguente estinzione del Contratto con la liquidazione della prestazione caso morte, se dovuta;
- b) rendita "reversibile" che verrà corrisposta finché siano in vita il *Contraente/Assicurato* e l'*Assicurato Reversionario*, designato al momento dell'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui l'*Assicurato Reversionario* dovesse sopravvivere all'*Assicurato*, la rendita gli sarà erogata nella percentuale di reversibilità indicata al momento dell'esercizio dell'opzione dal *Contraente/Assicurato* tra quelle messe a disposizione della *Compagnia*, finché lo stesso *Assicurato Reversionario* sarà in vita;
- c) rendita "certa" pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che il *Contraente/Assicurato* è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso del *Contraente/Assicurato* nei primi 5 o 10 anni dell'esercizio dell'opzione, la stessa sarà corrisposta alle persone designate dal *Contraente/Assicurato* per il periodo rimanente.

Il *Contraente/Assicurato* potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate.

Le prestazioni verranno rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell'esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla *Compagnia* entro il 28 febbraio di ogni anno. Il "rendimento attribuito" è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Le rivalutazioni così determinate, una volta dichiarate ed attribuite annualmente alla prestazione, restano definitivamente acquisite dall'avente diritto (consolidamento annuale).

L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che:

- il *Contraente/Assicurato* e l'eventuale *Assicurato Reversionario* abbiano al momento della richiesta di conversione un'età compresa tra i 55 anni compiuti e gli 85 anni non compiuti;
- l'importo annuo della rendita sia almeno pari a € 3.000. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito, la *Compagnia* liquiderà il valore di riscatto in forma capitale.



L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla *Compagnia*, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al *Contraente/Assicurato*.

La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata MEDINVEST al momento della richiesta di conversione.

In base alla rateazione prescelta dal *Contraente/Assicurato* la rendita sarà corrisposta in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

**Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la *Compagnia* riceve l'apposita richiesta di conversione sottoscritta dal *Contraente/Assicurato*. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età del *Contraente/Assicurato*.**

L'importo convertito in rendita non potrà formare oggetto di riscatto nel corso del periodo di erogazione della rendita stessa. In caso di riscatto totale del Contratto, durante il periodo di erogazione della rendita, non sarà comunque consentito effettuare ulteriori versamenti di premio, né disporre operazioni sul Contratto (es. *Switch*).

Ai fini dell'esercizio dell'opzione di conversione in rendita, la *Compagnia* fornirà al *Contraente/Assicurato* le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

## **Art. 7 Attività di Salvaguardia e Monitoraggio**

Nel corso della durata contrattuale, la *Compagnia*, indipendentemente dagli *OICR* selezionati dal *Contraente*, svolge le seguenti attività.

### **a) Attività di Salvaguardia**

La *Compagnia* svolgerà, senza scadenze predefinite, un'apposita **Attività di Salvaguardia** al fine di tutelare il *Contraente/Assicurato* qualora si verifichino determinati eventi riguardanti gli *OICR*, quali a titolo esemplificativo:

- sospensione o interruzione dell'offerta dell'*OICR*;
- sospensione o revoca della negoziazione;
- operazioni di fusione o liquidazione di *OICR*;
- significative variazioni della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sull'*OICR* o altre variazioni tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso;
- venir meno dei requisiti per l'investimento nell'*OICR*.

In questi casi la *Compagnia* potrà sostituire l'*OICR* interessato con un altro *OICR* tra quelli resi disponibili dalla *Compagnia*, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell'*OICR* di destinazione risultino sostanzialmente analoghi a quelli dell'*OICR* da sostituire. Qualora non sia possibile identificare un *OICR* di destinazione avente tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul *Fondo Interno/OICR* con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.

Le operazioni di sostituzione inerenti all'attività di Salvaguardia sono effettuate con le modalità indicate all'Art. 6.1.

Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano di Premi Programmati o il versamento di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate a favore di uno o più *OICR* oggetto dell'Attività di Salvaguardia, la disposizione di versamento programmato verrà trasferita automaticamente a favore del/dei Fondo/i di destinazione individuato/i dalla *Compagnia*, come sopra specificato, dalla prima ricorrenza utile. Eventuali operazioni di investimento del premio in corso al momento di inizio dell'Attività di Salvaguardia potranno essere completate; le *Quote/azioni* così sottoscritte saranno successivamente convertite in *Quote/azioni* del/dei Fondo/i individuato/i dalla *Compagnia* in conformità a quanto precede. Resta salva la facoltà del *Contraente/Assicurato* di richiedere il trasferimento delle *Quote/azioni* da sostituire in altro Fondo, entro la data eventualmente comunicata di volta in volta dalla *Compagnia*, prima che l'Attività di Salvaguardia sia completata ovvero di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo tra quelli resi disponibili dalla *Compagnia*, secondo le condizioni previste al precedente Art. 6.1. In ogni caso la disposizione permanente di addebito SDD finanziario relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del *Premio Aggiuntivo* resterà attiva a favore degli *OICR* originariamente selezionati dal *Contraente/Assicurato* (escluso l'*OICR* sostituito), compreso il nuovo Fondo individuato dalla *Compagnia* in seguito all'Attività di Salvaguardia. La *Compagnia* renderà note al *Contraente/Assicurato* le operazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività di Salvaguardia e la data oltre la quale non sarà possibile effettuare nuove operazioni sugli *OICR* interessati, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.



### b) Attività di Monitoraggio

La Compagnia, nell'interesse del *Contraente/Assicurato*, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli *OICR* resi disponibili tempo per tempo, svolge un'**Attività di Monitoraggio** almeno semestrale e qualora le condizioni di mercato o il contesto finanziario lo rendano necessario. Tale attività è finalizzata ad inserire nuovi *OICR* ovvero a sostituire gli *OICR* che non rispettino determinati standard qualitativi e/o quantitativi, sulla base di un apposito modello valutativo utilizzato dalla Compagnia. In considerazione dei risultati finanziari e sulla base di un'attenta analisi qualitativa e/o quantitativa degli *OICR* e del mercato, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di sostituzione degli *OICR* prescelti dal *Contraente/Assicurato* con *OICR* aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe, mediante apposite operazioni di *Switch*. Qualora non sia possibile identificare *OICR* aventi tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul *Fondo Interno/OICR* con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.

Inoltre – sulla base della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli *OICR* resi disponibili dalla Compagnia rispetto a quelli presenti sul mercato – la Compagnia valuterà la possibilità di rendere abbinabili al Contratto uno o più nuovi *OICR*.

L'analisi quantitativa è mirata a valutare le performance degli *OICR* in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato.

L'analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva degli *OICR* comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore e la qualità della strategia, anche in relazione al contesto di mercato analizzato.

Le operazioni di sostituzione inerenti all'Attività di Monitoraggio del Contratto sono effettuate con le modalità indicate all'Art. 6.1.

Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano di Premi Programmati o il versamento del *Premio Aggiuntivo* con rate programmate a favore di uno o più *OICR* che la Compagnia ritenga non più idonei all'esito dell'Attività di Monitoraggio, la disposizione di versamento programmato verrà trasferita automaticamente a favore del/i Fondo/i di destinazione individuato/i dalla Compagnia come sopra specificato, dalla prima ricorrenza utile. Eventuali operazioni di investimento del premio in corso al momento di inizio dell'Attività di Monitoraggio potranno essere completate; le *Quote/azioni* così sottoscritte saranno successivamente convertite in *Quote/azioni* del/dei Fondo/i individuato/i dalla Compagnia in conformità a quanto precede. Resta salva la facoltà del *Contraente/Assicurato* di richiedere il trasferimento delle *Quote/azioni* da sostituire in altro Fondo, entro la data comunicata di volta in volta dalla Compagnia, prima che l'Attività di Monitoraggio sia completata ovvero di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, secondo le condizioni previste al precedente Art. 6.1. In ogni caso la disposizione permanente di addebito SDD finanziario relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del *Premio aggiuntivo* resterà attiva a favore degli *OICR* originariamente selezionati dal *Contraente/Assicurato* (escluso l'*OICR* sostituito) compreso il nuovo Fondo individuato dalla Compagnia in seguito all'Attività di Monitoraggio. La Compagnia renderà note al *Contraente/Assicurato* le operazioni effettuate e le ulteriori iniziative intraprese nello svolgimento dell'Attività di Monitoraggio, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 8 Rischi esclusi

La polizza non prevede esclusioni in relazione in relazione al rischio di decesso dell'*Assicurato* poiché è sempre coperto per qualunque causa. La polizza è un Contratto di assicurazione a vita intera; pertanto, non è prevista una copertura assicurativa per la sopravvivenza dell'*Assicurato*.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

#### Art. 9 Limitazioni

Non ci sono limiti alla copertura in quanto il decesso dell'*Assicurato*, coincidente con il *Contraente*, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del *Contraente/Assicurato* stesso.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 10 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere vere, esatte e complete; in caso contrario può essere compromesso il diritto alla prestazione e cioè si potrebbe non avere più diritto alla Prestazione assicurativa o vederla ridotta, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

### Art. 11 Documentazione richiesta per i pagamenti

Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale, al decesso dell'Assicurato e in caso di opzione di conversione in rendita, richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l'obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.

## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Riscatto parziale o totale	Decesso dell'Assicurato	Opzione di conversione in Rendita
Richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato con specifica delle modalità di pagamento. In caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di riscatto.	Certificato di morte del Contraente/Assicurato e documenti necessari a identificare gli aventi diritto quali, ad esempio, l'atto notorio.	Richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, l'Assicurato Revisionario.

La Compagnia in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.

### Art. 12 Pagamenti da parte della Compagnia

Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e al decesso dell'Assicurato entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato esercitasse l'opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la corrispondente della rendita avverrà nei termini previsti dall'Art. 6.4.



## QUANTO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 13 Pagamento del premio

Alla sottoscrizione del *Modulo di proposta* il Contraente/Assicurato stabilisce in quale forma versare i premi tra le modalità indicate alla lettera a) sotto riportata e in quali Fondi investire i medesimi, come indicato alla successiva lettera b):

a) è facoltà del Contraente/Assicurato scegliere alternativamente tra (i) *Premio Unico* e (ii) *Piano dei Premi Programmati (PPP)*. La forma del Contratto, una volta stabilita, non è più modificabile.

#### (i) Premio Unico

Il Contraente/Assicurato versa un premio il cui importo il Contraente/Assicurato versa un premio il cui importo dovrà essere compreso tra minimo € 2.500 e massimo € 40.000, con un minimo di versamento per ogni singolo Fondo pari a € 500.

È prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi il cui importo dovrà essere almeno pari a € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell'operazione. Gli importi destinati nel *PIR* non possono essere superiori a € 40.000 per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di € 200.000 sul Contratto. La Compagnia, pertanto, non accetterà Premi aggiuntivi che dovessero comportare il superamento dei predetti limiti di importo previsti dalla normativa.





## (ii) Piano dei Premi Programmati (PPP)

Per attivare il Piano dei Premi Programmati il *Contraente/Assicurato* deve:

- scegliere l'entità del Premio Unitario con un minimo di € 100 ed un massimo di € 3.333,33;
- stabilire e versare l'importo del Premio Iniziale che determina il perfezionamento del Contratto. Tale importo deve essere almeno pari ad un Premio Unitario e comunque non inferiore a € 1.000;
- fissare la "dimensione" del Piano intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 60, 120, 180 e 240. Pertanto, il valore nominale del Piano, compreso tra minimo € 6.000 e massimo € 200.000, è dato dall'importo del Premio Unitario per il numero totale dei Premi Unitari sopra indicato. In ogni caso gli importi destinati nel Piano Individuale di Risparmio (PIR), per ciascun anno solare, non possono essere superiori a € 40.000. Il versamento del Premio Iniziale concorre alla determinazione dell'importo del Piano;
- scegliere l'importo dei Premi Successivi, che può essere pari al Premio Unitario o pari ad un altro importo a scelta del *Contraente/Assicurato*, nonché la frequenza di versamento, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - mensile, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 3.333,33;
  - trimestrale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 10.000;
  - semestrale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 20.000;
  - annuale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 40.000.

A favore di ciascun Fondo di destinazione dovrà essere corrisposto al termine del Piano un importo totale pari ad almeno € 500.

È facoltà del *Contraente/Assicurato*, in qualsiasi momento, successivamente alla sottoscrizione del Contratto effettuare le operazioni di seguito indicate:

- versare in ogni momento Premi Aggiuntivi con un minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell'operazione, a condizione che l'importo dei Premi Aggiuntivi, compresi sia quelli già versati che quelli relativi al Piano, non sia superiore a € 40.000 per ciascun anno solare; pertanto, al raggiungimento della predetta soglia, la *Compagnia* provvederà a sospendere automaticamente per l'anno solare in corso l'eventuale disposizione permanente di addebito tramite SDD finanziario riferita ai Premi Successivi del PPP, e a riattivarla a decorrere dalla prima data utile dell'anno solare successivo, in base alla frequenza scelta dal *Contraente/Assicurato*. Inoltre, nel caso in cui nel corso dell'anno solare il *Contraente/Assicurato* abbia effettuato versamenti aggiuntivi che, sommati all'importo della rata prevista dal Piano, comportino il superamento dell'importo massimo previsto dalla normativa per ciascun anno solare, la *Compagnia* non provvederà ad incassare né l'intera rata né l'eventuale quota parte per il raggiungimento dell'importo della rata stessa, sospendendo pertanto la disposizione permanente di addebito per l'anno in corso.

Gli aggiuntivi effettuati nel corso della durata del Piano concorreranno al raggiungimento dell'importo totale dello stesso, abbreviandone in tal modo la durata;

- versare premi eccedenti il Piano di importo minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell'operazione, rispettando i limiti di versamento di € 40.000 per ciascun anno solare e complessivamente di € 200.000 sul Contratto. In tal caso, ad ogni versamento saranno applicate le *Commissioni di sottoscrizione* previste per il *Premio Unico*, considerando la somma del nuovo versamento lordo più i Premi lordi precedentemente investiti, meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo);
- modificare l'importo e/o la frequenza del singolo Premio Successivo (nel rispetto degli importi sopra indicati);
- revocare ovvero sospendere (per un massimo di 12 mesi) e riprendere il Piano;
- modificare la ripartizione dei Premi Successivi tra i Fondi abbinati al Contratto, nel rispetto dell'importo minimo di versamento sopra indicato previsto per ciascun Fondo.

La *Compagnia* non accetterà Premi aggiuntivi che dovessero comportare il superamento del limite di versamento di € 40.000 per ciascun anno solare e complessivamente di € 200.000 sul Contratto.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita tutte le eventuali modifiche mediante comunicazione scritta o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore; le richieste di modifica dovranno pervenire un mese prima della data valuta del premio che il *Contraente/Assicurato* intende variare e saranno processate a partire dalla prima ricorrenza utile.





b) il *Contraente/Assicurato* sceglie, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, i Fondi nei quali sarà investito il premio tra quelli tempo per tempo abbinabili al Contratto. Nel caso di sottoscrizione di più Fondi, tale composizione si intende valida anche per i Premi Aggiuntivi o per i Premi Successivi del Piano dei Premi Programmati, salvo comunicazione contraria (Art. 6.1). A tal fine, il *Contraente/Assicurato* potrà selezionare sia gli *OICR* non gestiti da Società facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum (di seguito "Case Terze") sia gli *OICR* delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum nonché i Fondi Interni costituiti dalla *Compagnia*, purché almeno il 60% del premio risulti investito in Fondi Interni della *Compagnia* e/o *OICR* delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano dei Premi Programmati o il versamento di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate, la verifica del suddetto limite percentuale sarà effettuato dalla *Compagnia* considerando la ripartizione dell'investimento risultante alla conclusione del Piano ovvero al completamento delle rate programmate riferite al *Premio Aggiuntivo*.

Ogni successiva operazione richiesta dal *Contraente/Assicurato* potrà essere effettuata esclusivamente qualora rispetti le predette condizioni.

Il pagamento del *Premio Unico* e degli eventuali Premi Aggiuntivi nonché del Premio Iniziale di un PPP può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico. Possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente i Premi successivi di un PPP nonché il *Premio Aggiuntivo* con rate programmate; in particolare per quest'ultimo il *Contraente/Assicurato* dovrà indicare unitamente all'importo del premio:

- l'importo della singola rata che dovrà essere almeno pari a € 150, nonché la frequenza di versamento delle rate, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - mensile, con versamento massimo di € 3.333,33;
  - trimestrale, con versamento massimo di € 10.000;
  - semestrale, con versamento massimo di € 20.000;
  - annuale, con versamento massimo di € 40.000;
- il numero di rate da un minimo di 2 ad un massimo di 240;
- i Fondi di destinazione, tenuto conto che l'importo complessivo da destinare ad ogni singolo Fondo dovrà essere pari ad un minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento su Fondo già valorizzato al momento dell'operazione.

Successivamente non è consentito al *Contraente/Assicurato* modificare le caratteristiche né i Fondi ma resta salva la sua facoltà di revocare in qualsiasi momento la disposizione di versamento. In tal caso gli importi versati resteranno investiti nei Fondi valorizzati al momento della revoca della disposizione. A valere sullo stesso Contratto non è consentito versare contemporaneamente più di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate. Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano dei Premi Programmati sarà possibile versare il *Premio Aggiuntivo* con rate programmate soltanto al completamento del PPP.

L'importo dei Premi Aggiuntivi, compresi quelli versati mediante SDD finanziario, non può superare i limiti di importo previsti dalla normativa; in particolare, gli ulteriori Premi aggiuntivi effettuati mediante bonifico o assegno e corrisposti qualora sia in corso il versamento di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate, concorrono al computo dell'importo massimo investibile previsto dalla normativa che in caso di raggiungimento determina l'applicazione della medesima operatività sopra descritta con riferimento alla sospensione della disposizione permanente di addebito SDD finanziario nell'ambito del PPP.

I mezzi di pagamento sopra indicati sono accettati dalla *Compagnia* salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la *Compagnia* procederà alla liquidazione delle *Quote* corrispondenti all'importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

Il versamento di Premi Aggiuntivi può essere effettuato anche con Home Insurance.

L'efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente/Assicurato* successivamente alla richiesta di versamento ed anteriormente all'esecuzione della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 232/2016, come tempo per tempo modificata. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti e requisiti normativi del rapporto, non si procederà con l'operazione di investimento.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 14 Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del *Modulo di proposta* da parte del *Contraente/Assicurato*, che può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza eventualmente rese disponibili dai soggetti incaricati della distribuzione. Le *Condizioni di Assicurazione* si intendono integralmente conosciute ed accettate dal *Contraente/Assicurato* all'atto della sottoscrizione del *Modulo di proposta*. La *Compagnia* dà altresì per conosciuta da parte del *Contraente/Assicurato* la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del Contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del *Contraente/Assicurato*.

La *Compagnia* attesta l'avvenuto perfezionamento del Contratto inviando al *Contraente/Assicurato*, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio, il Documento di Polizza contenente le caratteristiche dell'investimento. L'efficacia del Contratto è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione di investimento ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente/Assicurato* successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 232/2016, come tempo per tempo modificata. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la *Compagnia* non darà corso all'operazione di investimento dei premi nei Fondi ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

### Art. 15 Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la *Compagnia* ha acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di Riferimento*) in conformità a quanto previsto dall'Allegato alle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente/Assicurato* può esercitare il diritto di Recesso come indicato al successivo Art. 17. Qualora il *Contraente/Assicurato* abbia richiesto mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa.

Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del *Modulo di proposta* a condizione che, entro tale termine, la *Compagnia* abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di Riferimento*) in conformità a quanto previsto dall'Allegato alle presenti Condizioni. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della *Compagnia*.

### Art. 16 Durata del Contratto

Il Contratto ha una durata coincidente con la vita del *Contraente/Assicurato* e si estingue nei seguenti casi:

- decesso del *Contraente/Assicurato*;
- richiesta di riscatto totale da parte del *Contraente/Assicurato*;
- azzeramento del *Controvalore* e/o del numero delle *Quote* dei Fondi abbinati al Contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

In tale ultima ipotesi, qualora il *Controvalore* delle quote attribuite al Contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la *Compagnia* si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.



## COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

### Art. 17 Diritto di Recesso

In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il *Contraente/Assicurato* può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente Art. 14 che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del



**Modulo di proposta**), dandone comunicazione scritta alla **Compagnia** mediante lettera raccomandata. In tal caso la **Compagnia** rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Recesso, il **Premio versato al netto dei diritti fissi**. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla **Compagnia** sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi abbinati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni, comprensivo dell'importo delle *Commissioni di sottoscrizione*. Saranno inoltre dedotti l'eventuale imposta sostitutiva applicabile al Contratto per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio, in relazione al quale si rimanda anche a quanto disciplinato nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (c.d. *DIP aggiuntivo IBIP*) tempo per tempo vigente, ed i diritti fissi di cui al successivo *Art. 18*.

Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il **Contraente/Assicurato** può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il **Contraente/Assicurato** abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la **Compagnia** avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi abbinati secondo i criteri di valorizzazione indicati nell'Allegato alle presenti Condizioni, comprensivo dell'importo delle *Commissioni di sottoscrizione*. Saranno inoltre dedotti l'eventuale imposta sostitutiva applicabile al Contratto per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio, in relazione al quale si rimanda anche a quanto disciplinato nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (c.d. *DIP aggiuntivo IBIP*) tempo per tempo vigente, ed i diritti fissi di cui al successivo *Art. 18*. Tuttavia, se il **Contraente/Assicurato** ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla **Compagnia** o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, la **Compagnia** rimborserà il **Premio versato**.



## QUALI SONO I COSTI?

### Art. 18 Costi e oneri collegati al Contratto

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti dal Contratto.

Tipologia di costi e oneri	Importo o Percentuale
Diritto fisso sul premio ( <i>Premio Unico</i> e Piano dei Premi Programmati) rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT (base anno 2024)	€ 24,03 in fase di sottoscrizione € 2,40 per eventuali Premi aggiuntivi € 2,40 su ogni singolo Premio Successivo di un PPP e su ogni singola rata programmata del <i>Premio Aggiuntivo</i>
<i>Commissioni di sottoscrizione</i>	Variabili in funzione dell'importo versato (vedere Tabella A per versamenti a <i>Premio Unico</i> e Tabella B per versamenti mediante PPP)
<i>Commissione di gestione</i> annua per Attività di Salvaguardia e Monitoraggio effettuata sugli <i>OICR</i> abbinati al Contratto	1,75% del <i>Controvalore</i> totale degli <i>OICR</i> abbinati al Contratto
<i>Commissione di gestione</i> annua sui Fondi Interni	1,95% sul Fondo Flessibile Dinamico 1,70% sul Fondo Flessibile Equilibrato
Costi per riscatto	Non previsti
Costi per operazioni di <i>Switch</i> (ad esclusione delle operazioni di <i>Switch</i> automatico effettuate in seguito all'Attività di Salvaguardia e Monitoraggio)	€ 24,03 con rivalutazione annua ISTAT (base anno 2024), ad eccezione della prima istruzione impartita dal <b>Contraente/Assicurato</b> ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto
Costi per insoluto SDD finanziario per i Premi successivi di un PPP e per le rate programmate del <i>Premio Aggiuntivo</i> , rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT (base anno 2024)	€ 12,02



Tipologia di costi e oneri	Importo o Percentuale
Costi per variazione ripartizione SDD finanziario (solo per i Premi successivi di un PPP) per alimentazione Fondi	Non previsti
Costi per l'erogazione della rendita	L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal Contraente/Assicurato).

**a) Costi gravanti sul premio (*Commissioni di sottoscrizione*)**

Sul premio (unico, iniziale, successivo o aggiuntivo) si applicano le *Commissioni di sottoscrizione* come di seguito specificato:

- **in caso di VERSAMENTO effettuato con Premio Unico**

Ogni premio è soggetto alle commissioni riportate nella **Tabella A**, riferite alla somma dei Premi lordi versati (c.d. Beneficio di Accumulo).

In caso di versamento aggiuntivo di *Premio Unico* in un momento successivo a quello di sottoscrizione del Contratto, la commissione di sottoscrizione è calcolata considerando la somma del nuovo versamento lordo più i Premi lordi precedentemente investiti meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).

**TABELLA A**

TOTALE PREMI VERSATI (Euro)	COMMISSIONE
Importi inferiori a 25.000	2,50%
Da 25.000 a importi inferiori a 75.000	2,00%
Da 75.000 a 200.000 compresi	1,50%

In caso di *Premio Aggiuntivo* con rate programmate, la commissione di sottoscrizione è calcolata, considerando le percentuali indicate nella Tabella A, sull'importo complessivo dell'aggiuntivo sommato ai Premi lordi precedentemente investiti, al netto degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto e applicata equamente su ogni singola rata versata.

Qualora il Contraente/Assicurato intenda versare un *Premio Aggiuntivo* mediante bonifico o assegno e sul Contratto sia in corso il versamento di un *Premio Aggiuntivo* con rate programmate, la commissione verrà calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma del nuovo *Premio Aggiuntivo*, dei Premi lordi e delle rate già investite, al netto di eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto, non considerando le rate programmate mancanti.

- **in caso di VERSAMENTO effettuato mediante Piano dei Premi Programmati**

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore nominale del Piano, come indicato nella **Tabella B**, e applicata a ciascun premio in proporzione all'ammontare dello stesso.

Agli eventuali Premi aggiuntivi eccedenti il Piano la commissione applicata è quella prevista per i versamenti a *Premio Unico* (Tabella A), calcolata in base al cumulo dei premi sino a quel momento versati, al netto degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).

**TABELLA B**

IMPORTO TOTALE PIANO DEI PREMI PROGRAMMATI (Euro)	COMMISSIONE
Importi inferiori a 25.000	3,00%
Da 25.000 a importi inferiori a 75.000	2,50%
Da 75.000 a 200.000 compresi	2,00%



Per tutte le ipotesi sopra indicate, nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero.

**b) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di Contraenti**

Le *Commissioni di sottoscrizione* sopra indicate non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della *Compagnia*; dipendenti, Consulenti Finanziari o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum.

Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.

Inoltre, la *Compagnia* potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le *Commissioni di sottoscrizione* fino al 100% delle stesse.

**c) Switch e relativi costi**

Il *Contraente/Assicurato* ha la facoltà di effettuare *Switch* totali o parziali tra i Fondi abbinabili al Contratto. Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell'investimento del capitale maturato richiesta dal *Contraente/Assicurato*, con l'eccezione della prima istruzione impartita dallo stesso ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto, la *Compagnia* tratterrà dall'importo da investire, a titolo di rimborso spese, la somma di € 24,03 che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT (base anno 2024) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT".

L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza tra la rilevazione a ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata a ottobre di due anni prima.

**d) Commissioni di gestione sul Fondo Interno**

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli importi della *Commissione di gestione* di ciascun *Fondo Interno*; tale commissione è calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del relativo Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

FONDO INTERNO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
FLESSIBILE DINAMICO	1,95%
FLESSIBILE EQUILIBRATO	1,70%

Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi siano investiti in *Quote* di *OICR* collegati, la *Commissione di gestione* di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio dei Fondi investita in *Quote/azioni* di *OICR* collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in *Quote* dei Fondi.

**e) Commissione di gestione annua relativa agli *OICR* in cui il Fondo Interno eventualmente investe**

I Fondi Interni possono investire parte del loro patrimonio in *Quote* di *OICR*. Pertanto, sul patrimonio degli *OICR* in cui il *Fondo Interno* investe gravano le commissioni di gestione stabilite dalle relative Società di Gestione. Qualora gli *OICR* utilizzati prevedano il riconoscimento alla *Compagnia* di utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli *OICR* in cui investono i Fondi Interni (c.d. rebates), tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni collegati al Contratto. Per un'illustrazione dei costi applicati si rinvia al *KID* e al Regolamento dei Fondi Interni.

**f) Altri costi previsti dal Regolamento dei Fondi Interni**

- spese di verifica e revisione dei Fondi Interni;
- oneri di intermediazione (inclusi i costi di c.d. settlement) inerenti alla compravendita e custodia dei valori mobiliari;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulle disponibilità dei Fondi Interni;
- spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta.



#### **g) Commissioni gravanti sugli OICR abbinabili al Contratto**

Gli investimenti effettuati negli *OICR* abbinabili al Contratto saranno soggetti all'applicazione delle commissioni e spese previste dalla documentazione d'offerta di ciascun *OICR*, tempo per tempo vigente, e che la *Compagnia* comunicherà al *Contraente/Assicurato* con le modalità previste dalla normativa applicabile.

#### **h) Commissione per Attività di Salvaguardia e Attività di Monitoraggio**

Nel corso della durata contrattuale, la *Compagnia* opera un'Attività di Salvaguardia e un'Attività di Monitoraggio, descritte all'Art. 7, a seguito delle quali applica sugli *OICR* abbinati al Contratto una Commissione di gestione annua dell'1,75% del *Controvalore* totale degli stessi. Tale commissione non grava pertanto sui Fondi Interni.

La commissione per l'Attività di Salvaguardia e l'Attività di Monitoraggio è calcolata giornalmente e prelevata mensilmente il settimo giorno del mese successivo a quello di calcolo, attraverso il disinvestimento delle *Quote/azioni* degli *OICR* abbinati al Contratto, proporzionalmente in base al valore delle quote/azioni degli *OICR* alla data del disinvestimento. Tuttavia, nel caso in cui il valore delle quote da disinvestire da uno o più *OICR* sia inferiore ad 1 euro, tale importo sarà prelevato disinvestendo l'*OICR* che presenta il *Controvalore* maggiore.

In caso di operazioni di disinvestimento in corso, il calcolo del rateo giornaliero sarà effettuato anche sugli *OICR* oggetto di disinvestimento, utilizzando l'ultimo *Controvalore* disponibile. Per le modalità e le tempistiche si rinvia a quanto indicato nell'Allegato alle presenti Condizioni.

Il *Contraente/Assicurato*, con la sottoscrizione del *Modulo di proposta*, autorizza la *Compagnia* a disinvestire un numero sufficiente di *Quote/azioni* degli *OICR* abbinati al Contratto ed a trattenere il relativo importo. Inoltre, nelle ipotesi di riscatto totale e di sinistro, la *Compagnia* tratterà dall'importo da liquidare la quota parte della commissione maturata e non ancora addebitata.



### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 19 Beneficiari**

I Beneficiari possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del *Modulo di proposta*, in ogni momento dal *Contraente/Assicurato* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento. Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione del *Contraente/Assicurato*, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente Contratto.

I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del *Contraente/Assicurato*, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la *Compagnia* ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'*Assicurato*, coincidente con il *Contraente*, la *Prestazione assicurativa* in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Contraente/Assicurato*.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'*Assicurato*.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente/Assicurato* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Compagnia*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Nelle ipotesi di designazione irrevocabile dei Beneficiari, le richieste di riscatto totale o parziale delle somme assicurate trasmesse dal *Contraente/Assicurato* ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 6.2 e 6.3, potranno essere eseguite dalla *Compagnia* esclusivamente con il consenso scritto dei Beneficiari medesimi.

#### **Art. 20 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni**

Mediolanum Vita S.p.A. impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'Art. 1411 del Codice Civile – il Soggetto Distributore a inoltrare alla *Compagnia* i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente/Assicurato* – comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza – ed i relativi mezzi di pagamento, entro e





non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal *Contraente/Assicurato* nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla *Compagnia*, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Consulenti Finanziari a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente/Assicurato* ed i relativi mezzi di pagamento.

#### **Art. 21 Pergo**

Il credito derivante dal Contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la *Compagnia* riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente la *Compagnia* effettuerà l'annotazione relativa alla costituzione di pegno emettendo la relativa appendice.

Qualora sia attivo sul Contratto il servizio di Decumulo Finanziario il pegno determina l'interruzione del predetto servizio. La *Compagnia* può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il *Contraente/Assicurato* originario in conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, ogni operazione di riscatto richiede assenso scritto del creditore pignoratizio.

#### **Art. 22 Prestiti**

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **Art. 23 Modifiche del Contratto**

La *Compagnia* si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla *Compagnia* da un'autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la *Compagnia* o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un'incidenza sul Contratto.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti/Assicurati con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il *Contraente/Assicurato* che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla *Compagnia* entro la data prevista per la relativa applicazione, mediante lettera raccomandata, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato*, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla *Compagnia*. Eventuali modifiche al Contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della *Compagnia* (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il *Contraente/Assicurato*) potranno essere apportate dalla *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1333 del Codice Civile.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla *Compagnia* al *Contraente/Assicurato* in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

#### **Art. 24 Prescrizione**

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

#### **Art. 25 Legge applicabile al Contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere sottoposte prima a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se la mediazione non dovesse avere successo, è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio del *Contraente/Assicurato*, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l'azione.

È possibile avvalersi anche dei sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente come indicato sul sito internet della *Compagnia*, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

## Art. 26 Regime fiscale

Gli oneri fiscali di legge relativi al Contratto sono a carico del *Contraente/Assicurato* o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

**Imposta sui premi:** i premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni stipulate nello Stato. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del *Contraente/Assicurato* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Pertanto, eventuali modifiche alla residenza devono essere prontamente comunicate alla *Compagnia*; in caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sul *Contraente/Assicurato* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

### Tassazione delle somme assicurate

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla *Compagnia* ai soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita quale investimento qualificato alla costituzione di un *PIR* è il seguente:

**Prestazione in caso di riscatto.** Le somme corrisposte dalla *Compagnia* costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Il reddito così determinato è esente dall'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che:

- i premi versati siano detenuti nel Contratto per almeno cinque anni decorrenti dalla data di valuta riconosciuta dalla *Compagnia* ai mezzi di pagamento mediante i quali viene versato il premio stesso; diversamente, sulla quota parte di reddito riferito ai premi che non hanno maturato il periodo minimo di detenzione nel piano dei cinque anni, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura definita dalla normativa fiscale;
- il *Contraente/Assicurato* sia soggetto fiscalmente residente in Italia; diversamente, nel caso in cui al momento della richiesta di riscatto totale o parziale il *Contraente/Assicurato* non sia più residente fiscalmente in Italia, godrà dell'esenzione fiscale solo la quota parte del reddito percepito riferibile ai premi versati prima della data di efficacia della variazione di residenza fiscale che hanno maturato, alla data del disinvestimento, almeno cinque anni di permanenza nel Contratto.

**Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita.** All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la *Compagnia* applicherà, ai redditi compresi nel capitale oggetto di conversione, le disposizioni fiscali illustrate al precedente punto "Prestazione in caso di riscatto". Durante la fase di erogazione della rendita la *Compagnia* applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza tra ciascuna rata di rendita rivalutata e la rendita iniziale in assenza di rivalutazione.

**Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato.** Le somme corrisposte dalla *Compagnia* ai beneficiari di un *PIR* sono esenti da tassazione. Le somme dovute dalla *Compagnia* sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Qualora trovino applicazione le ordinarie regole di tassazione, il reddito è ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva previsto per legge su detti proventi. La quota di tali proventi è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del Contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati dalla gestione del *Fondo Interno* o del singolo *OICR* nei quali investe il Contratto.

**Imposta di bollo:** le comunicazioni periodiche e le operazioni riferite al pagamento della prestazione in caso di riscatto o di decesso del *Contraente/Assicurato* sono soggette ad imposta di bollo nella misura prevista dal Testo Unico Imposta di Bollo. La stessa è determinata in misura proporzionale su base annua, nel rispetto dei limiti minimi e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, massimi definiti dalla norma. L'imposta di bollo è assolta annualmente in modo virtuale dalla *Compagnia* e contestualmente memorizzata sul Contratto. La stessa è trattenuta cumulativamente al momento del pagamento della prestazione (riscatto parziale/totale o decesso del *Contraente/Assicurato*) a riduzione, quindi, del controvalore del Contratto.

## Art. 27 Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente/Assicurato* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti



sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositivo tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del premio e la richiesta di riscatto (c.d. Servizio Home Insurance). In ogni caso il *Contraente/Assicurato* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibile le predette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., [www.bmedonline.it](http://www.bmedonline.it), unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

#### **Art. 28 Modalità di comunicazione**

La *Compagnia* manda al *Contraente/Assicurato* l'informativa in corso di Contratto, tra cui quella prevista dalla normativa tempo per tempo vigente che include ad esempio la lettera di conferma dell'investimento del premio, le comunicazioni in caso di perdite e l'estratto conto annuale della posizione assicurativa (c.d. Documento Unico di Rendicontazione). L'informativa è trasmessa al *Contraente/Assicurato* via posta oppure mediante comunicazioni telematiche all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance di cui al precedente art. 27, in base alla scelta dallo stesso effettuata quando compila il *Modulo di proposta*. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente/Assicurato* deve avere un indirizzo e-mail, che serve alla *Compagnia* anche per avvisarlo ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione. Il *Contraente/Assicurato* può comunque sempre cambiare la scelta effettuata, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite del Soggetto Distributore Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.



MEDOLANUM  
**PERSONAL PIR**

**ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



**Allegato 1 – Criteri di determinazione della decorrenza del Contratto e di valorizzazione delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno**

Data di aggiornamento: 19 aprile 2024

**Giorno di Riferimento:** giorno in cui la *Compagnia* ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della *Compagnia* di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del premio è data per conosciuta una volta che il *Modulo di proposta* o altra comunicazione idonea, in caso di Premi Aggiuntivi, sia pervenuta alla sede della *Compagnia*. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul *Modulo di proposta*.

In caso di accettazione di contratti sottoscritti in deroga alle presenti condizioni, la *Compagnia* si riserva di differire il Giorno di Riferimento fino ad un massimo di due giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte del Soggetto Distributore.

**Determinazione del giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi:** con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni nonché del valore unitario della quota degli stessi, si rinvia agli artt. 7 e 8 del relativo Regolamento.

I criteri per la determinazione del valore delle quote di eventuali OICR collegati al Contratto avverrà secondo quanto previsto dal relativo Regolamento e/o Prospetto.

**Giorno di valorizzazione delle operazioni effettuate sul Contratto:**

- **Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per il caso di Recesso entro i 30 giorni:** 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di Recesso.
- **Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di investimento:** 2° giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
- **Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di disinvestimento (riscatti, Switch, sinistro):** 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto o *Switch*/denuncia di sinistro corredata del certificato di morte.
- **Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di reinvestimento (Switch):** 3° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il disinvestimento.

La *Compagnia* si riserva di modificare la data di valorizzazione delle operazioni, dandone opportuno preavviso al *Contraente/Assicurato* secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile. Per effetto dell'inserimento di OICR, la tempistica di valorizzazione verrà applicata a tutte le operazioni, indipendentemente dalla tipologia di Fondo oggetto dell'operazione stessa.

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle *Quote* dei Fondi sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di festività nazionale nonché per i giorni in cui le Borse di riferimento dei Fondi oggetto di trattazione sono chiuse.

Se per motivi esogeni non dipendenti dalla *Compagnia* (ad esempio festività delle Borse di riferimento dei Fondi abbinabili al prodotto nonché festività nazionali) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle *Quote* dei Fondi interessati dall'operazione di movimentazione del Contratto, la *Compagnia* effettuerà l'investimento/disinvestimento delle *Quote/azioni* il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili.

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, la *Compagnia* vi darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alle priorità alle stesse attribuita dalla *Compagnia*, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV. Qualora l'OICR avesse denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del numero delle *Quote* da acquistare/vendere, la *Compagnia* convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al *Contraente/Assicurato* avverrà utilizzando il valore unitario delle *Quote* convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.



## Allegato 2 – REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Data di aggiornamento: 13 febbraio 2020

- **Flessibile Dinamico**
- **Flessibile Equilibrato**

### Art. 1 Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

MEDIOLANUM VITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha istituito, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, due Fondi Interni denominati “Flessibile Dinamico” e “Flessibile Equilibrato”, ciascuno in seguito chiamato Fondo Interno o Fondo, non suddiviso in comparti, le cui specifiche caratteristiche sono di seguito illustrate.

L'investimento nei Fondi Interni comporta rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse dei Fondi. L'andamento del valore delle quote di ciascun Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite. In linea generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta una maggiore assunzione di rischi.

La variazione del prezzo dei titoli azionari è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei titoli obbligazionari è influenzato prevalentemente dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro sono esposti al rischio di variazione del rapporto di cambio tra tale valuta e l'Euro.

L'esame della strategia di investimento di ciascun Fondo Interno consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per ciascun Fondo Interno un indicatore sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportato nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia. La Compagnia riesamina con frequenza almeno annuale le informazioni contenute nel Documento contenente le informazioni chiave (incluso l'indicatore sintetico di rischio) e, ove necessario, provvede al relativo aggiornamento.

La Compagnia si riserva il diritto di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

### Art. 2 Partecipanti ai Fondi Interni

Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

### Art. 3 Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni

I Fondi si propongono di realizzare la conservazione dei capitali conferiti ed investiti dai Contraenti nelle polizze emesse dalla Compagnia e correlate ai relativi Fondi in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale flessibile del portafoglio che mira alla massimizzazione del rendimento.

I Fondi, suddivisi in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono ad accumulazione dei proventi; pertanto, l'incremento del valore delle quote dei Fondi non viene distribuito. I Fondi costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.



#### **Art. 4 Criteri degli investimenti**

La gestione dei Fondi Interni e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di diversificazione settoriale e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 come tempo per tempo modificata, e dall'art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, con riguardo agli attivi che possono formare oggetto di investimento nell'ambito dei Piani Individuali di Risparmio ("PIR") di cui alla medesima Legge. La metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzate nell'ambito della strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno.

La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può investire il patrimonio del Fondo in:

- strumenti finanziari quotati e non quotati;
- strumenti finanziari, comprese le quote di OICR, armonizzati e non armonizzati aperti, inclusi gli ETF, i cui Emissenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati Esteri. La Compagnia può investire in OICR promossi o gestiti da Società di Gestione appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum), c.d. OICR collegati o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo; in tali casi Mediolanum Vita agisce in conflitto di interessi.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro.

Nel rispetto degli specifici vincoli normativi previsti dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come tempo per tempo modificata, e dall'art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera la Compagnia adotta un criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide coerentemente con lo scopo e le caratteristiche dei Fondi stessi tenuto conto dei limiti previsti dalla citata normativa e nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

Gli impieghi della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati ai Fondi.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito ai Fondi del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota come determinato in base ai criteri di valorizzazione indicati nelle Condizioni di Assicurazione della polizza cui sono collegati i Fondi stessi. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita a ciascun Fondo Interno nel momento della loro formazione.

#### **Art. 5 Strategia di investimento dei Fondi Interni**

##### **5.1) Fondo Flessibile Dinamico**

La politica di investimento del Fondo ha come obiettivo la crescita del capitale investito tramite l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari di tipo principalmente azionario, fino ad un massimo del 100% del Fondo stesso. La Compagnia può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del Fondo. Gli investimenti



obbligazionari e monetari possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari in misura significativa. Per almeno i due terzi dell'anno solare, almeno il 70% del valore complessivo del Fondo è investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese aventi sede in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, senza alcuna specifica specializzazione settoriale. Il Fondo investe, altresì, della predetta quota del 70%, almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo Flessibile.

In relazione allo stile di gestione adottato dal Fondo Interno (flessibile) non è possibile individuare un *Benchmark* rappresentativo della politica di gestione del Fondo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo è stata individuata una volatilità media annua attesa che tenderà ad essere tra il 12% e il 24,99%.

## 5.2) Fondo Flessibile Equilibrato

La politica di investimento del Fondo ha come obiettivo la crescita del capitale investito tramite l'investimento in misura significativa in un portafoglio di strumenti finanziari di tipo azionario, fino ad un massimo del 50% del Fondo stesso. Gli investimenti obbligazionari e monetari possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari in misura prevalente. Per almeno i due terzi dell'anno solare, almeno il 70% del valore complessivo del Fondo è investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese aventi sede in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, senza alcuna specifica specializzazione settoriale. Il Fondo investe, altresì, della predetta quota del 70%, almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per le caratteristiche relative alla politica di investimento sopra descritte, il Fondo si può classificare di tipo Flessibile.

In relazione allo stile di gestione adottato dal Fondo Interno (flessibile) non è possibile individuare un *Benchmark* rappresentativo della politica di gestione del Fondo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo è stata individuata una volatilità media annua attesa che tenderà ad essere tra il 5% e l'11,99%.

## Art. 6 Regime delle spese

Di seguito sono indicate le spese a carico dei Fondi:

**I. commissione di gestione a favore della Compagnia** pari per ciascun Fondo, agli importi indicati nella tabella di seguito riportata; tale commissione è calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del relativo Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

FONDO INTERNO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
FLESSIBILE DINAMICO	1,95%
FLESSIBILE EQUILIBRATO	1,70%



Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi siano investiti in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio dei Fondi investita in quote/azioni di OICR collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote dei Fondi.

**2. commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono.**

La commissione di gestione prevista dagli OICR in cui possono investire i Fondi Interni (al netto di quanto retrocesso dalle Società di Gestione degli OICR alla Compagnia e da quest'ultima al patrimonio dei Fondi stessi, in virtù di accordi di retrocessione in vigore alla data di redazione del presente Regolamento) può arrivare **fino ad un massimo dell'1,20% annuo**; su tali OICR potrebbero altresì gravare **commissioni di overperformance**. La Compagnia riconoscerà integralmente ai Contraenti, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi; tali utilità saranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi Interni. Sui Fondi non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote/azioni di OICR collegati;

**3. spese di verifica e revisione dei Fondi;**

**4. oneri diretti di intermediazione (inclusi i costi di c.d. "settlement") inerenti alla compravendita e custodia dei valori mobiliari;**

**5. spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;**

**6. oneri fiscali di pertinenza dei Fondi per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta.**

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- spese di amministrazione e di funzione;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi.

**Art. 7 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni**

Il valore complessivo dei Fondi è la risultante della valorizzazione delle attività dei Fondi stessi.

La Compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore complessivo netto dei Fondi conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto dei Fondi saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valorizzati ai valori correnti di mercato; in particolare la valutazione viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avvarrà di un "calculation agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione; alternativamente, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;





- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

#### **Art. 8 Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 7, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Il Valore Iniziale della quota alla data di costituzione dei Fondi Interni (31/08/2017) è fissato in 10,00 Euro; per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data sopra indicata non saranno applicate al Fondo le spese di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 9 Scritture contabili**

La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Compagnia; essa redige:

- il libro giornale dei Fondi, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione dei Fondi;
- un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto dei Fondi, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
- entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione dei Fondi accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
  - note illustrate;
  - prospetto di sintesi del patrimonio dei Fondi alla data di chiusura dell'anno solare;
  - prospetto di sintesi della sezione reddituale dei Fondi del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Compagnia.

#### **Art. 10 Revisione contabile**

La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

#### **ART. 11 Liquidazione anticipata del Fondo e fusione tra Fondi Interni**

La data di scadenza dei Fondi è posta convenzionalmente al 31/12/2100.

La Compagnia, anche a seguito di mutamenti dello scenario economico, nell'interesse del Contraente, senza creare pregiudizio alcuno e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente i Fondi ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni, già istituiti o da istituire, della Compagnia aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nei Fondi fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati dei Fondi oppure a fronte di mutati criteri gestionali nonché dello scenario economico.

La fusione potrebbe avvenire mediante apporto, nel Fondo incorporante, di tutte le attività e passività del Fondo incorporato, valorizzate a valore corrente. Ai partecipanti al Fondo incorporato verrebbero assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.



### **Art. 12 Modifiche al presente Regolamento**

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente al Contraente nel rispetto della disciplina tempo per tempo applicabile, oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

#### **Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)**

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.





**Allegato 3 – Elenco dei Fondi Interni e degli OICR abbinabili al Contratto**

Data di aggiornamento: 18 luglio 2025

Il presente Allegato contiene l'elenco dei Fondi Interni di Mediolanum Vita e degli OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum e di Case Terze che la *Compagnia* rende abbinabili al Contratto Mediolanum Personal PIR.



## Elenco OICR Azionari

### OICR Azionari Europa

Società	OICR	ISIN
Algebris	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR	IEOOBF4RFT52
Allianz	Allianz Global Investors Fund - Allianz Azioni Italia All Stars I EUR	IT000532073I
Amundi	Fondi Amundi - Amundi Selezione Attiva Italia A EUR	IT0005189128
Anima	Sistema Italia - Anima Iniziativa Italia F EUR	IT0005074056
Ersel	Leadersel P.M.I. -Leadersel - P.M.I. A EUR	LU01I169I893
Fidelity	Fidelity Funds - FF Italy Fund Y EUR	LU03I18940342
Mediolanum Gestione Fondi	Sistema Mediolanum Fondi Italia - Mediolanum Flessibile Futuro Italia I EUR	IT0004985I12
Schroder	Schroder International Selection Fund - Italian Equity C EUR	LU01O6239527

## Elenco OICR Multi Asset

### OICR Multi Asset Moderato

Società	OICR	ISIN
Anima	Sistema Italia - Anima Crescita Italia New F EUR	IT0005395I70
Mediolanum Gestione Fondi	Sistema Mediolanum Fondi Italia - Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I EUR	IT0004985I38

### OICR Multi Asset Bilanciato

Società	OICR	ISIN
DWS	DWS Investment S.A - DWS Multi Asset PIR Fund FC EUR	LUI63I464952

## Elenco Fondi Interni

### Fondi Interni Azionari Europa

Società	Fondo Interno	Codice Fondo
Mediolanum Vita S.p.A.	Flessibile Dinamico	0000000FDINP

### Fondi Interni Multi Asset Moderato

Società	Fondo Interno	Codice Fondo
Mediolanum Vita S.p.A.	Flessibile Equilibrato	0000000FEQUP



MEDIOLANUM  
**PERSONAL PIR**

Retro di copertina

Mediolanum Personal PIR



Sede Legale: Palazzo Meucci  
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1  
Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di  
Milano n. 01749470157 - Partita IVA I05406I0960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum  
- Impresa iscritta al n. I.0004I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
- Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei  
Gruppi Assicurativi  
Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. I93 del 27/7/1973)

[mediolanumvita@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumvita@pec.mediolanum.it)  
[www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it)

Edizione 09/01/2026

È un prodotto di

